



N. 7 / Reg. Del.

del 31/03/2015

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Art. 1 comma 612 L.190/2014.

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19,15 ed in prosecuzione, convocato per determinazione dal Presidente, ed inviato come da avvisi scritti in data 27/03/2015 e notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e straordinaria in 1^ convocazione, sotto la presidenza del Dr. Rocco Cassone, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	LA VALLE Rocco	x		12	CAMA Carmelo Claudio	x	
2	SICLARI Giovanni	x		13	ROMANZI Francesco	x	
3	MESSINA Antonio	x		14	RICHICHI Maria Grazia	x	
4	ATTINA' Angelina	x		15	CALABRO' Cosimo Antonio		x
5	MICARI Lorenzo	x		16	SANTORO Natale		x
6	CASSONE Rocco	x		17	SORRENTI Luigi Maria Leonida		x
7	BAMBARA Francesco Maria Rosario Antonio	x		18	MORGANTE Massimo Gaetano		x
8	SALZONE Cosimo		x	19	CRIMI Vito		x
9	DONATO Giuseppe	x		20	MELITO Giancarlo		x
10	GIUSTRA Antonino Placido	x		21	CICCONE Antonio Salvatore		x
11	SANTORO Marco	x					

PRESENTI N.13

ASSENTI N.8

Partecipa il Segretario generale Dott. Francesco Gangemi, coadiuvato dall'Istruttore Rosario Bellè Il Presidente, considerato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

Esponde l'argomento l'Assessore al Bilancio Messina Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni, sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica, il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata, la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- il Piano, sottoscritto dal Sindaco, è stato elaborato dal settore finanziario e dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;
- è stato esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in versione definitiva,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di presentazione del piano n. 48 del 26/03/2015

DATO ATTO che il Segretario Generale, avendo personalmente curato la stesura della presente proposta, ne condivide i contenuti sotto il profilo della legittimità,

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

TUTTO CIO' PREMESSO,

Visto l'esito della votazione: Presenti 13, Votanti 13, Favorevoli 13, espressa per alzata di mano.

Ad unanimità

DELIBERA

- 1 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formare parte integrante e sostanziale;
- 3 di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
- 4 di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità contabile



Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)
Piano di razionalizzazione delle società

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni,
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni,
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di"*

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Villa San Giovanni (RC) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Fata Morgana Spa in fallimento** con una quota dal 2,678%;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Villa San Giovanni (RC) partecipa al Consorzio Calabria 30 in liquidazione con una quota dal 38,10%.

La partecipazione al Consorzio Calabria 30 in liquidazione, essendo *"forme associative"* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Fata Morgana Spa in Fallimento



competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs 33/2013)

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*"

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.



Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria
§
Settore Economico Finanziario e Tributi

Prt. 638/Rag
del 26.3.2015

RELAZIONE TECNICA art. 1 comma 612 L. 190/2014

1. Le partecipazioni del Comune di Villa San Giovanni (RC)

Il Comune partecipa al capitale della seguente società

1 Società Fata Morgana SPA in Fallimento con n. 11 550 azioni pari a una quota del 2.678 %

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Fata Morgana Spa in Fallimento	Società per azioni	Curatore fallimentare D ssa De Simone Saccà Alessandra

La società è stata costituita il 5 Ottobre 2000 con atto Dott. Gianluca Perrella notaio in Catanzaro rep. N. 31414 racc n. 3816 Di seguito si indicato alcune informazioni societarie prima della messa in liquidazione e della procedura concorsuale di fallimento

Codice fiscale/partita Iva	02389050796
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	05 10 2000
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme
Indirizzo	Via Scotellaro n 88
Telefono	---
PEC	---
Sito istituzionale	---
Attività svolta	Raccolta rifiuti e trasporto in discarica
Affidamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	Delibera Regionale
Oneri per il Comune	da contratto di servizio
Dividendi erogati al Comune	nessuno
Percentuale di partecipazione	2,678%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	--
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	--

STATO PATRIMONIALE	2010	2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0		
B) Immobilizzazioni	302.390,00		
C) Attivo circolante	5.647.677,00		
D) Ratei e risconti	164.065		
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto	1.415.460,00		
B) Fondi per rischi ed oneri	0		
C) Trattamento di fine rapporto	340.926,00		
D) Debiti	4.357.746,00		
E) Ratei e risconti	0		
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	3.979.471,00		
Costi della produzione	4.739.716,00		
Proventi e oneri finanziari	-33.805,00		
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0		
Proventi ed oneri straordinari	0		
Imposte sul reddito	78.671,00		
Utile (perdite) dell'esercizio	-872.723,00		

Il 27.12.2010, con verbale di assemblea straordinaria redatto innanzi al dott. Salvatore Federico notaio in Roccella Jonica, i soci hanno deliberato la messa in "liquidazione" della società FATA MORGANA Spa e contestualmente la nomina del liquidatore.

In data 14 Agosto 2012 è stato notificato dal nominato curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 92 L.F. al Comune di Villa San Giovanni, con nota prt. gen. n. 17294, che il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 11/12 ha dichiarato il fallimento della società Fata Morgana Spa in liquidazione.

Il Comune di Villa San Giovanni, così come risulta dal relativo allegato al bilancio consuntivo 2014 in fase di approvazione, non ha alcun rapporto di debito nei confronti del fallimento della FATA MORGANA in liquidazione Spa, avendone liquidato ogni corrispettivo per i servizi resi.

Questo settore ha richiesto al curatore fallimentare di avere notizie in merito allo stato della procedura concorsuale e lo stesso ha comunicato a mezzo pec in data 9.12.2014 che la procedura si trova nella fase di liquidazione dell'attivo.

Il Responsabile del Settore Economico
d.ssa Maria Vincenza Salzone



Vista la relazione del Responsabile del Settore Finanziario del 26.3.2015 prt. 638/Rag. l'Ente partecipa al capitale sociale della società **Fata Morgana Spa in Fallimento** con una quota del 2,678%.

La Società è stata costituita il 5 Ottobre 2000 con atto Dott. Gianluca Perrella notaio in Catanzaro rep N. 31414 racc. n. 3816

Il 27.12.2010, con verbale di assemblea straordinaria redatto innanzi al dott. Salvatore Federico notaio in Roccella Jonica, i soci hanno deliberato la messa in "*liquidazione*" della società FATA MORGANA Spa e contestualmente la nomina del liquidatore.


In data 14 Agosto 2012 è stato notificato ai sensi dell'art 92 L.F al Comune di Villa San Giovanni, con nota prt. gen. n. 17294, che il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n 11/12 ha dichiarato il fallimento della società Fata Morgana Spa in liquidazione.

Il Comune di Villa San Giovanni, così come risulta dal relativo allegato al bilancio consuntivo 2014 in fase di approvazione, non ha alcun rapporto di debito nei confronti del fallimento, avendone liquidato ogni corrispettivo per i servizi resi

Da notizie assunte a mezzo pec in data 9.12.2014 dal curatore fallimentare la procedura concorsuale in atto si trova nella fase della liquidazione dell'attivo.

Il Sindaco
Rocco La Valle





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Rocco Cassone



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Gangemi

SI CERTIFICA

Che la su estesa deliberazione è copia conforme all'originale

Li 14 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Mostra Virginia Anna

n. 5340 Prot.

del 14 APR. 2015

ATTESTATO INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna cron. N. _____

Li _____

IL MESSO INCARICATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente deliberazione è esecutiva in data 14 APR. 2015 perché immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D. Lgs. 267/2000
Li 14 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

